

**ACCORDO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI A LIVELLO INTERNAZIONALE E  
SULLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELL'IMPRESA**

*Il giorno 2 marzo 2009, tra*

*Eni SpA*

*e*

*FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, ICEM*

*si è convenuto quanto segue:*

**1. PREMESSA**

I significativi mutamenti verificatisi negli ultimi anni nel sistema economico globale hanno determinato una sempre maggiore interazione delle imprese con la società civile. Il percorso dell'impresa per creare un valore duraturo, deve necessariamente passare attraverso l'assunzione di responsabilità sociali, il cui sviluppo dipende da un insieme di valori esplicitati, profondamente condivisi e integrati nel sistema di impresa.

Il patrimonio di valori e di esperienze di Eni, fortemente radicato nel contesto locale dei paesi in cui opera, consapevole del necessario rispetto delle diverse culture e aspirazioni economiche, ha da sempre posto le tematiche che riguardano l'uomo, i diritti umani e il diritto al lavoro, alla base delle proprie politiche aziendali, confermando la propria vocazione alla responsabilità sociale nell'agire dell'impresa.

La centralità dei suddetti principi si evidenzia nella emanazione da parte di Eni delle "Linee Guida per la tutela e la promozione dei Diritti Umani" e nel Codice Etico, carta fondamentale dei valori che guidano l'azione dell'Azienda.

Le intese a livello internazionale sottoscritte nel 2002 e nel 2004, scaturite da un dialogo sindacale fondato sul comune interesse a promuovere e ad attuare comportamenti socialmente responsabili, attraverso la condivisione e l'applicazione, nella propria sfera di influenza, di un insieme di valori e principi fondamentali in materia di diritti umani e del lavoro, hanno altresì contribuito ad accrescere ulteriormente la competenza e la cultura delle Parti, qualificandone l'attitudine a favore di una sempre maggiore tutela dei lavoratori, delle pari opportunità, nonché del rispetto per le diversità socioculturali (etniche, di cultura, religione, tradizione) dei paesi in cui opera.

*per*  
*Eni*  
*Filcem-Cgil*  
*Femca-Cisl*  
*Uilcem-Uil*  
*IceM*

## 2. PRINCIPI

Con il presente accordo, le Parti firmatarie, nel rispetto delle intese sottoscritte in tema di Relazioni Industriali a livello nazionale e internazionale, nonché nell'ambito del Comitato Aziendale Europeo, riconoscono nei Diritti Umani i diritti inalienabili di tutti gli individui, senza distinzioni, in virtù della loro stessa appartenenza al genere umano. Riconoscono altresì nei principi delle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labor Organisation) e nelle Linee Guida dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per le Imprese Multinazionali, gli strumenti per la Responsabilità Sociale dell'agire d'impresa e per l'adozione di comportamenti eticamente e moralmente corretti.

*In particolare Eni ribadisce il proprio impegno a valorizzare ed applicare i seguenti principi.*

- **Rispetto dei diritti umani e del lavoro**

Eni si impegna ovunque, nell'ambito della propria sfera di competenza, a sostenere e rispettare i principi della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" delle Nazioni Unite, e delle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labor Organisation) e delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali

- **Rispetto delle diversità**

Eni ispira i suoi comportamenti imprenditoriali al rispetto delle culture, religioni, tradizioni, diversità etniche e delle comunità in cui opera ed è impegnata a preservare le identità biologiche, ambientali, socioculturali ed economiche.

- **Etica degli affari**

Tutte le attività di Eni, ovunque nel mondo, devono essere svolte in un quadro di onestà, integrità e osservanza delle leggi. Le persone di Eni dovranno attenersi ai principi enunciati nel Codice Etico di Eni, ritenuto lo strumento fondamentale per orientare i comportamenti, governare in modo sostenibile e responsabile le relazioni con i vari stakeholder e contribuire alle trasformazioni delle comunità in cui Eni è presente, con sempre maggiore attenzione ai temi dei "diritti umani" e della "sostenibilità".

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top left: "Pur"  
- Middle left: "ma"  
- Middle: "Ficatti"  
- Right side: several other illegible signatures and initials.

- **Rispetto delle OO.SS. e degli altri stakeholders**

Eni intende rispettare tutti gli stakeholders con cui interagisce nello svolgimento delle proprie attività di business, nella convinzione che essi rappresentino un asset importante della Società. Con il termine stakeholders si intendono, a titolo esemplificativo, i lavoratori, gli azionisti, i clienti, i fornitori, i consumatori, le comunità locali, i partner commerciali e finanziari, le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni non governative, le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali.

- **Cooperazione**

Eni si impegna a contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita e allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui esercita la propria attività.

- **Tutela della salute e della sicurezza**

Eni si impegna ad assicurare standard sempre più elevati di salute e di sicurezza a favore dei dipendenti e delle comunità, in tutte le aree del mondo in cui esercita la propria attività.


- **Difesa dell'ambiente**

Eni intende prestare la massima attenzione verso l'ambiente e l'ecosistema interessati dalle proprie operazioni di business e si ispira agli obiettivi indicati dalle Convenzioni internazionali sullo sviluppo sostenibile cui l'Italia aderisce.

Con riferimento particolare ai temi della tutela dei diritti *sociali, economici e culturali*, Eni riconosce i diritti del lavoro, delle libertà sindacali, del ripudio del lavoro forzato e del lavoro minorile, del ripudio di ogni sorta di discriminazione, della salvaguardia delle dignità, della salute, della sicurezza negli ambiti operativi, del rispetto delle biodiversità naturali e della tutela ambientale nonché della lotta alla corruzione. Dichiara inoltre di voler agire fattivamente per la loro applicazione nell'ambito delle proprie attività e in quelle in partecipazione con i Business Partner.

In particolare Eni si impegna a riconoscere:

*Raw*



*msm* *Fiorenti*

- **la tutela della dignità, della pari opportunità e della non discriminazione** (Convenzioni ILO 100 e 111); è garantito il rispetto della dignità di ciascuno e la uguaglianza di opportunità e di trattamento senza distinzioni di razza, colore, genere, lingua, religione, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale, status sociale, disabilità, età o altra condizione dell'individuo non collegata ai requisiti necessari all'esecuzione del lavoro; deve essere altresì applicata la parità di trattamento retributivo per uomini e donne a fronte di lavori di pari valore, basato su criteri di merito.
- **la tutela dei diritti dei minori** (Convenzioni ILO 138 e 182); è proibito il lavoro dei minori e garantito il diritto dei medesimi ad essere protetti dallo sfruttamento economico e al pieno compimento della loro formazione; con il termine "minori" si intendono gli individui che abbiano un'età inferiore a quella in cui termina la scuola dell'obbligo e comunque tutti gli individui che abbiano meno di quindici anni;
- **il divieto del lavoro forzato** (Convenzioni ILO 29 e 105); è proibito il lavoro o il servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente; è altresì proibito il lavoro in schiavitù o fornito da reclusi;
- **il diritto di associazione e di negoziazione** (Convenzioni ILO n. 87 e 98); è garantita a tutti i lavoratori, nel rispetto dei canoni del diritto del lavoro universalmente accettati e dei "core labour standards", contemplati nelle Convenzioni fondamentali dell'ILO, la libertà di associazione e l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, il diritto di aderire ad organizzazioni sindacali di loro scelta senza distinzione, interferenza né previa autorizzazione, per la tutela dei propri interessi occupazionali e di godere dei diritti sindacali fondamentali, in conformità con la legislazione locale, e con i "core labor standards" contemplati nelle convenzioni fondamentali dell'ILO;
- **la non discriminazione dei rappresentanti dei lavoratori** (Convenzione ILO 135). I rappresentanti dei lavoratori non debbono subire alcuna discriminazione in relazione alla loro attività di rappresentanza;

- **la valorizzazione delle capacità professionali;** Eni riconosce e promuove lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun dipendente e il lavoro di squadra in modo che l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale;
- **la costante ricerca di miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,** anche attraverso la diffusione dei positivi risultati già realizzati attraverso le "buone pratiche" adottate all'interno dell'Eni.
- **Il rispetto delle leggi, delle normative e dei diritti umani di cui alle norme e alle convenzioni internazionali nei rapporti con i fornitori, gli appaltatori e subappaltatori, i contrattisti, gli agenti o i consulenti;** eventuali gravi violazioni, anche in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, delle norme sulla tutela dell'ambiente o dei diritti umani, a cui non venga posto rimedio, determineranno la cessazione del rapporto con l'Azienda interessata in conformità con gli obblighi contrattuali.

### 3. MODALITA' ATTUATIVE

#### 3.1 INFORMAZIONE E MONITORAGGIO

Al fine di assicurare l'applicazione dei principi e delle Convenzioni sopramenzionate, le Parti si impegnano a diffondere la conoscenza dei valori e delle intese sottoscritte nel presente accordo all'interno e all'esterno di Eni e ad effettuare un'attenta azione di monitoraggio. A tal riguardo, Eni conferma la volontà di perseguire adeguate modalità di informazione e di consultazione periodica sulla presenza ed espansione di Eni nel mondo e di sviluppare un dialogo sugli effetti sociali ed economici di tali operazioni.

Qualora emergano situazioni difformi o di violazioni rispetto a quanto stabilito, le Parti procederanno tempestivamente ad una reciproca comunicazione. Eni, accertati i fatti, interverrà per rimuovere le eventuali situazioni anomale e ne informerà le Organizzazioni Sindacali. Inoltre, per quanto riguarda le attività affidate a terzi, Eni ricercherà, nell'ambito dei rapporti contrattuali esistenti, opportune formulazioni a garanzia di eventuali violazioni.

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: "Pant"  
 - Middle left: "L.S."  
 - Middle: "M. S.", "A.", "M.", "H.", "V.", "K.", "S."  
 - Bottom right: "F. Fracchi", "S.", "L."

Nel corso dell'incontro annuale, di cui al punto 3.4, potranno essere concordate opportune modalità di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali locali e - ove esse non fossero costituite - di rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Allo scopo di diffondere e valorizzare i contenuti dell'accordo Eni e le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a diffondere il presente accordo, pubblicizzandone l'esistenza e i contenuti.

### 3.2 INTERVENTI

Le Parti potranno concordare la realizzazione di programmi di intervento positivo mirati all'affermazione dei diritti umani e sociali fondamentali e alle buone pratiche di lavoro; tali programmi potranno consistere in attività di informazione, formazione, ricerca.

### 3.3 RELAZIONI INDUSTRIALI

Nel quadro dei principi sopra richiamati, le Parti riconoscono l'importanza di sviluppare ai vari livelli relazioni industriali che tengano conto dei diversi contesti socioeconomici in cui Eni opera, nel necessario rispetto delle diverse culture e aspirazioni sociali ed economiche.

Conseguentemente l'Eni e le società del Gruppo si impegnano, per quanto di loro competenza, a instaurare un rapporto costruttivo con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori, costituite su base democratica e riconosciute dagli organismi sindacali internazionali.

### 3.4 INCONTRO ANNUALE

Entro il primo semestre di ciascun anno, allo scopo di favorire il sistema di informazione, di consultazione e di dialogo con le Organizzazioni sindacali firmatarie, si darà luogo ad un incontro tra i rappresentanti delle Segreterie Nazionali di FILCEM, FEMCA, UILCEM e della Segreteria Generale ICEM e l'Eni, in rappresentanza delle funzioni coinvolte sulle materie di pertinenza.

Nel corso di tale incontro verrà presentata una informazione complessiva su:

- temi di natura economico-finanziaria riguardanti l'evoluzione di Eni a livello mondiale;

*Handwritten signatures and initials:*  
Rus  
W  
M  
Ficetti  
OH  
H  
K  
L  
P  
S

- andamento e prospettive delle principali attività operative, con focalizzazione sulle più significative aree territoriali e relativi dati occupazionali;
- evoluzione delle Relazioni industriali di Eni nei diversi Paesi ed aree ove esso opera, con evidenziazione delle eventuali situazioni di criticità, anche in relazione a quanto convenuto al punto 3.1.;
- azioni e piani Eni in materia di sicurezza, gestione dei rischi e tutela della salute dei lavoratori, fatti salvi gli impegni derivanti in ciascun paese da disposizioni legislative o accordi contrattuali
- realizzazione da parte di Eni di azioni e progetti di Corporate Social Responsibility.

#### **4. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **4.1 PRASSI DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI AZIENDALI**

L'accordo non sostituisce e non ostacola le prassi locali, le Parti riconoscono il principio secondo il quale i problemi emergenti tra lavoratori e impresa devono venire risolti al livello più prossimo al posto di lavoro.

##### **4.2 ORGANIZZAZIONE**

Eni si impegna a sostenere, nei limiti della normalità, i costi per l'organizzazione dell'incontro annuo previsto al punto 3.4

##### **4.3 DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE**

Per garantire l'efficace esercizio dei diritti dei lavoratori in materia di informazione, saranno utilizzati gli strumenti di comunicazione esistenti, comprese le reti informatiche.

##### **4.4 DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo si considera valido per quattro anni, al termine dei quali sarà oggetto di revisione e/o di conferma per un analogo periodo di tempo. Le parti potranno concordare anticipatamente modifiche o integrazioni del suo contenuto.

**4.5 GESTIONE**

La gestione del presente accordo compete alle Segreterie generali di FILCEM, FEMCA, UILCEM, al Segretario Generale dell'ICEM, e alla Direzione del Personale di Eni.

Eni SpA

*[Handwritten signatures for Eni SpA]*  
M. Rossi  
G. ...  
P. ...  
G. ...  
G. ...  
G. ...  
G. ...  
G. ...

M. ...

Filcem-Cgil  
*[Signature]*  
Femca-Cisl  
*[Signature]*  
Uilcem-Uil  
*[Signature]*  
Icem  
*[Signature]*